

34
RIVISTA GIURIDICA UMBRO-ABRUZZESE

Anno XXXVI (N. S.) - N. 4-5

Luglio-Ottobre 1960

(Estratto)

GUIDO CERVATI

PROVA DEI C. D.
DEMANI DI USI CIVICI



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1960

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un. - 16 luglio 1958, n. 2598

P. OS. EULA; ES. PEPE; P. M. PAFUNDI (concl. conf.)

Comune di Sperlonga (avv. Angeloni e Grifoni) c. Tuccinardi (avv. Curis)

(Conferma App. Roma 5 aprile 1957)

Pesca — Diritto esclusivo di pesca e uso civico di pesca — Differenze — Competenza.

Pesca — Uso civico e diritto esclusivo di pesca — Conflitto — Riconoscimento del diritto esclusivo — Prevalenza dell'uso civico — Accertamento — Competenza.

Usi civici — Liquidazione — Obbligo di denuncia — A quali usi si riferisce.

Usi civici — In genere — Comune dell'Italia Meridionale — Demanio universale.

Attesa la natura essenzialmente diversa dei diritti di usi civici di pesca e dei diritti esclusivi di pesca, deve ritenersi che l'art. 10 del reg. 26 febbraio 1928 n. 332, allorché dopo aver ribadito la giurisdizione del Commissario sulle questioni relative all'esistenza ed estensione degli usi civici di pesca, fa salve le attribuzioni ministeriali di cui agli artt. 16 e 22 l. n. 312 del 1921 e del l. art. 33 reg. 29 ottobre 1922 n. 1647 (sostituiti dagli artt. 26 e 27 l. n. 1604 del 1931), lungi dall'apportare una restrizione alla sfera della competenza giurisdizionale del Commissario, quale delineata dall'art. 29 l. n. 1766 del 1927, ha inteso solo evitare che, venendo in questione per incidenza il riconoscimento, la revoca o l'estinzione dei diritti esclusivi pretesi dal privato, o venendo impugnati i relativi provvedimenti, il Commissario, essendo investito anche di funzioni amministrative, possa arrogarsi le attribuzioni amministrative del Ministero dell'Agricoltura e foreste, o invadere la sfera della competenza giurisdizionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sì da giudicare anche su interessi legittimi (1).

Ai fini della possibile coesistenza fra diritto esclusivo di pesca e diritto di uso civico di pesca occorre riguardare di volta in volta se l'estensione dell'uso civico sia tale da assorbire di per sé ogni possibile godimento del bene che ne è gravato, o da lasciarne invece un margine per il godimento altrui. Tuttavia, nella ipotesi di un conflitto tra i due diritti, di fronte all'uso civico, avente origine remota, imprescrittibile, e inalienabile né comunque caducabile, è destinato a cedere il diritto esclusivo di pesca (il cui riconoscimento, al

(1) Circa la distinzione tra usi civici e diritti esclusivi di pesca cfr. PEPE, « Usi civici e diritti esclusivi di pesca », in *Prospettive di diritto*, 1957, 241.

(2) Cfr. Cass. 24 aprile 1954 n. 1248; 5 luglio 1951 n. 1766; 16 marzo 1948 n. 407; 28 maggio 1939 n. 1754.

(3-4) Prova dei c.d. demani di usi civici.

In genere i beni civici nel possesso attuale dei Comuni sono definiti nell'Italia meridionale demani comunali, espressione ritenuta inesatta da alcuni giuristi, ma che, adoperata dallo stesso legislatore, sta già ad indicare la

pari di ogni concessione amministrativa, fa salvi i diritti dei terzi). Pertanto nel decreto di riconoscimento di un diritto esclusivo di pesca a favore di un Comune non può riconoscersi ostacolo preclusivo all'accertamento, di competenza del Commissario, del diritto di uso civico a favore della popolazione, non verificandosi, nella ipotesi, revoca di un atto amministrativo o sconfinamento dei poteri da parte del Commissario, ma solo disapplicazione di un atto amministrativo consentita all'autorità giudiziaria ordinaria o speciale. Al riguardo deve aggiungersi che, poichè il riconoscimento del diritto esclusivo presuppone necessariamente un precedente possesso di tale diritto, ove esso sia fatto a favore di un Comune, non solo non può intendersi fatto a un soggetto diverso dalla popolazione che ne costituisce la comunità, ma deve intendersi fatto dal Comune quale rappresentante della comunità stessa, sì che, lungi dal contrapporsi, tale riconoscimento, al diritto di uso civico della popolazione, esso, consacrando una preesistente situazione di fatto, verrebbe semmai a rafforzare tale diritto, facendolo assurgere anche a diritto esclusivo (2).

L'obbligo della dichiarazione o denuncia della esistenza degli usi civici, imposta dall'art. 3 della l. n. 1766 del 1927 ai fini della loro liquidazione, è limitato unicamente agli usi gravati su terre di privati, laddove non trova applicazione né è concepibile per gli usi su terre che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano in effetti propri della stessa collettività degli utenti, restando per essi la dichiarazione puramente facoltativa. E ciò in quanto, essendo la popolazione stessa titolare dell'uso, resta esclusa la possibilità di una liquidazione degli usi mediante compenso (art. 5 e 6 cit. legge), potendo trovar luogo unicamente lo scioglimento della comunione mediante il riparto e l'assegnazione delle singole quote ai vari utenti (art. 13); ed il diritto a detto scioglimento non può incontrare, per sua natura, limiti di tempo o soggiacere a decadenza. Tuttavia, ancorchè trattisi di usi civici su terre non di demanio universale o comunale, non sempre alla osservanza dell'obbligo della dichiarazione è collegata la sanzione di decadenza, solo allora potendo questa trovar luogo (come ricavasi dal coordinamento del primo e secondo comma dell'art. 3 legge cit.) quando trattisi di usi non in esercizio (3).

Essendo il Comune, nell'Italia meridionale, sorto come ente autarchico solo con la dominazione francese, tutti i beni che figurano ad esso appartenenti sono da presumere come di appartenenza, in realtà, della universitas civica, e cioè di demanio universale (4).

(Omissis). FATTO. — Con atto 29 luglio 1933 Gerardo Tuccinardi e Leone Fragione, naturali di Sperlonga, promossero un giudizio avanti il commissario per gli usi civici del Lazio, contro il Comune di Sperlonga, perchè fosse rico-

sottoposizione al più rigoroso regime della indisponibilità, proprio dei beni demaniali (inalienabilità, imprescrittibilità), alla tutela (sia pure attraverso organi speciali) amministrativa e diretta (con ordinanze) dei beni stessi. Ma va anche rilevato come uno dei nostri più acuti giuristi pubblici M. S. GIANNINI ha osservato che la denominazione demani comunali riferita a questi beni civici è giustificata oggi dal fatto che l'uso di essi — a differenza dell'uso civico su terre private — ha una struttura del tutto analoga a quella dell'uso comune sui beni demaniali.

Tale struttura infatti da un canto si concreta nell'interesse civico della

nosciuto il diritto degli abitanti del luogo di uso civico di pesca, sia per uso domestico che a scopo industriale, sui laghi del demanio comunale «Lungo» e «S. Paolo» e nelle relative «Fosselle»; diritto che il Comune secondo quanto essi assumevano, aveva arbitrariamente limitato alla sola pesca con la canna e col coppo, mentre aveva concesso l'uso di pesca ad uso industriale a tal Giuseppe Mignano.

Nel giudizio gli istanti chiamarono ad intervenire anche il Ministero LL.PP. dato che con D.M. 3 febbraio 1933 i due laghi erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. Sia il Ministero che il Comune resistettero all'azione. Il Ministero eccepì il difetto di giurisdizione del Commissario per gli usi civici richiamandosi all'uso agli artt. 26 e 27 del T.U. 8 ottobre 1931 n. 1604 delle leggi sulla pesca, che attribuivano al Ministero dell'Agricoltura e Foreste la competenza a provvedere sulle domande di riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca.

A sua volta il Comune dopo avere eccepito in un primo tempo l'improprietà della domanda nei suoi confronti sul riflesso che i due laghi appartenevano al demanio dello Stato, successivamente essendogli stato con D. 9 giugno 1938 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste riconosciuto il diritto esclusivo di pesca sui laghi predetti, eccepì che dal momento che contro tale decreto nessuna opposizione era stata proposta, ogni questione sull'esistenza di un diritto civico di pesca restava preclusa. Oltre a ciò eccepì altresì il difetto di giurisdizione del Commissariato, in quanto la domanda attrice avrebbe, a suo dire, investito l'atto amministrativo del Comune, con cui era stato concesso l'uso di pesca al Mignano, mirando ad ottenere la revoca; e dedusse inoltre e in tutti i casi la decadenza dal diritto di uso civico, in base all'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. per la mancata denuncia nel termine ivi fissato.

Quanto al merito, dedusse infine che gli usi civici a favore della popolazione dovevano rivestire sempre carattere unicamente essenziale, e non anche utile.

Con sentenza 5 novembre 1938 il Commissario per gli usi civici rigettò tutte le eccezioni pregiudiziali o preliminari, e riconosciuta in merito l'esistenza di un uso civico di pesca a favore della popolazione del luogo, sospese tuttavia ogni decisione per quanto concerneva la natura, se essenziale od utile, di tale diritto, disponendo al riguardo una ulteriore istruttoria.

In prosieguo di giudizio, intervenne a sostegno della domanda del Tuccinardi e del Fragione anche la Soc. Coop. Pescatori di Sperlonga, mentre fu ordinato l'intervento in causa, *iussu iudicis*, anche del Ministero delle Finanze.

conservazione della destinazione, dall'altro nel diritto pubblico del cittadino ad un uso conforme alla destinazione. Considerare perciò questi beni, come qualcuno vorrebbe, e come appare anche in qualche disegno di legge, come beni di proprietà dell'ente, gravati da usi civici della popolazione, è grave errore; l'ente (Comune, Associazione, ecc.) possessore non ha un diritto di privata proprietà, ma deve detenerli solo al fine della destinazione civica. Questa, poi, non può confondersi con gli usi civici intesi, nel loro significato più ristretto, come una utilità determinata da trarre dal fondo (pascolo, legnatico, ecc.). Originariamente la gran maggioranza dei beni civici (o do-

Con sentenza quindi del 28 marzo 1956, a seguito della prova testimoniale esercitata, il Commissario accogliendo la domanda attrice, riconobbe in effetti il diritto civico di pesca degli abitanti del luogo come utile, e non solo essenziale.

Sia contro l'una che contro l'altra pronuncia appellò il Comune, e nel corso del relativo procedimento il Frangione rinunciò agli atti del giudizio, restando perciò la controversia limitata nei riguardi delle altre parti. Con sentenza 5 aprile 1957 la Corte di Appello di Roma, sezione speciale usi civici, in continuacia del Ministero dei LL.PP. e del Ministero delle Finanze, rigettò il gravame, confermando appieno le pronuncie del Commissario.

Da qui il ricorso per Cassazione del Comune di Sperlonga, il quale ha dedotto cinque mezzi di annullamento. Resiste con controricorso il Tuccinardi, mentre la Soc. Cooperativa Pescatori di Sperlonga non si è costituita. Parimenti non si sono costituiti né il Ministero dei LL.PP., né il Ministero delle Finanze.

Sia il ricorrente che il resistente hanno presentato inoltre memoria.

Diritto. — Il ricorso non ha fondamento.

Sul primo mezzo, con cui si ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del Commissario per gli usi civici, già sollevata in primo grado dal Ministero dei LL.PP., sul riflesso che per gli artt. 26 e 27 del T.U. 8 ottobre 1931 n. 1604 spetta esclusivamente al Ministero dell'Agricoltura e Foreste di provvedere sulle domande di riconoscimento di diritti esclusivi di pesca, non è il caso di attardarsi. Questa S.C. a Sezioni Unite ha avuto già modo di chiarire col suo pronunciato n. 1427 del 27 aprile 1957 (Amm.ne Finanze c. Comune di Carignano) come essenzialmente diversa sia la natura dei diritti civici di pesca e dei diritti esclusivi di pesca, i quali non possono assolutamente confondersi tra loro, e come l'art. 10 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332, allorché, dopo aver ribadito la giurisdizione del Commissario sulle questioni relative alla esistenza ed estensione degli usi civici di pesca, fa salve le attribuzioni ministeriali in tema di diritti esclusivi di pesca di cui agli artt. 16 e 22 della l. 24 marzo 1921 n. 312 e dell'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922 n. 1647, sostituiti ora dagli artt. 26 e 27 del t.u. sulla pesca dell'8 ottobre 1931 n. 1604, lungi dall'apportare una restrizione alla sfera della competenza giurisdizionale del Commissario, quale delineata dall'art. 29 della legge del 1927 n. 1766, ha inteso solo evitare che venendo in questione *per incidens*, il riconoscimento, la revoca o l'estensione dei diritti esclusivi pretesi dal privato, o venendo impugnati i relativi provvedimenti, il Commissario, essendo investito anche di funzioni amministrative, possa arrogarsi le attribuzioni amministrative del Ministero dell'agricoltura e foreste, o invadere la sfera di competenza giurisdizionale

mini civici e domini collettivi, o proprietà collettive, partecipanze comunali, ecc.) era destinata allo esercizio di usi civici. Ma già nei secoli passati, si presentavano casi in cui i beni civici venivano eretti — come si diceva — a difesa o a ristretto e su di essi veniva vietato temporaneamente l'esercizio degli usi, perchè la popolazione utente aveva bisogno del reddito dei beni (ad es.: fittandoli a forestieri), per sopperire a spese comunali (ad es.: si possono leggere antiche deliberazioni in cui ciò era disposto per pagare un medico o una levatrice o per friggere l'orologio pubblico, o per far costruire la facciata della chiesa).

del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si da giudicare anche su interessi legittimi.

Su ciò ha finito per convenire lo stesso ricorrente, il quale nella sua memoria difensiva nonché nella discussione orale ha dichiarato infatti di non più insistere nella censura. Senonchè poi con il terzo mezzo, il cui esame per una più coordinata esposizione giova qui anteporre, ravvisando nel decreto il riconoscimento del diritto esclusivo di pesca a favore di esso Comune un ostacolo preclusivo all'accertamento del diritto di uso civico a favore della popolazione, esso viene in realtà a ricadere proprio in quella confusione fra i due istituti, cui si è fatto cenno innanzi. Fraintendendo il pensiero espresso da questa S.C. nella sentenza dianzi ricordata in ordine alla netta distinzione fra la giurisdizione del Commissario per gli usi civici, e le attribuzioni amministrative del Ministero dell'agricoltura e foreste, in tema di diritti esclusivi di pesca, il ricorrente è tratto a sostenere che dal momento che il decreto di riconoscimento del diritto esclusivo di pesca a favore del Comune non venne impugnato da alcuno degli utenti del diritto civico, si sarebbe verificata l'acquiescenza da parte di costoro al riconoscimento predetto; nè sarebbe stato possibile comunque alla Corte di appello pronunciare sull'esistenza dei diritti civici di pesca senza con ciò revocare l'atto amministrativo di riconoscimento del diritto esclusivo. Donde la pretesa violazione degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E sul contenzioso amministrativo.

Senonchè basta enunciare la censura, per scorgere la serie di errori da cui è dominata.

Come si è rilevato da questa S.C. a sezione semplice in altro recentissimo pronunciato dell'8 maggio 1958 n. 1515 (Comune di Candia Canavese c. Vassia ed altri), il problema anzitutto circa la possibilità o non di una coesistenza dei diritti di uso civico di pesca con i diritti esclusivi di pesca va posto in termini assoluti ed aprioristici, occorrendo riguardare di volta in volta se l'estensione dell'uso civico sia tale da assorbire di per sé ed esaurire ogni possibile godimento del bene, che ne è gravato, o da lasciarne invece un margine per il godimento altrui. In secondo luogo e comunque, ancorchè fosse dato ravvisare l'impossibilità di tale coesistenza, ciò porterebbe non già a negare l'esistenza del diritto di uso civico a favore della popolazione, quanto bensì la legittimità del decreto di riconoscimento del diritto esclusivo. Non può nè deve dimenticarsi che i diritti di uso civico sono di per sé inalienabili ed imprescrittibili, nè possono — a meno che non intervenga la loro liquidazione, alla quale si sottraggono peraltro gli usi civici di pesca (art. 10, comma 1°, R.D. 26 febbraio 1928 n. 332) — essere caducati o estinti o comunque

Come si è già detto, normalmente i beni della popolazione erano goduti mercè l'esercizio degli usi civici, ma se la collettività, padrona del bene, li destinava ad altro godimento, non perciò il predio non restava bene collettivo o civico (le due espressioni si equivalevano e si equivalgono). Tale principio per i beni delle associazioni agrarie è espressamente previsto nella legge del 1927 (artt. 25, 26 e r.d. 1928 art. 58).

Oggi poi le categorie dei beni di uso civico, su cui gli usi, per così dire, sono assenti, si sono di gran lunga ingrandite.

Posta questa premessa è evidente l'esattezza della sentenza della Cas-

conculcati, sì che venendo essi in conflitto con il diritto esclusivo di pesca riconosciuto al privato, di fronte ad essi, che hanno origine remota, è quest'ultimo che è destinato a cedere, tanto più che il riconoscimento del diritto esclusivo, al pari di tutte le concessioni amministrative, lascia in tutti i casi salvi i diritti dei terzi. Il che mostra poi chiaramente l'errore in cui incorre il ricorrente allorché nel riconoscimento di tale prevalenza è tratto a scorgere una revoca dell'atto amministrativo ed uno sconfinamento di poteri da parte del Commissario e della Corte di Appello, laddove in questione viene se mai solo la disapplicazione dell'atto amministrativo che rientra nei poteri dell'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, a sensi dell'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo.

Indipendentemente d'altra parte da tali rilievi, che attengono ad un aspetto generale, non va taciuto, sotto l'aspetto particolare, come fu parimenti avvertito nella detta pronuncia dell'8 maggio 1938 n. 1515, che, in quanto il riconoscimento del diritto esclusivo presuppone necessariamente un precedente possesso di tale diritto, o se esso sia fatto a favore di Comune, non potersi intendere fatto ad un oggetto diverso dalla popolazione che ne costituisce la comunità, deve intendersi ovviamente fatto al Comune quale titolare della comunità degli utenti ed in rappresentanza della comunità stessa, sì che lungi dal contrapporsi tale riconoscimento al diritto di uso civico della popolazione, esso, consacrando una preesistente situazione di fatto, verrebbe se mai a rafforzare tale diritto, facendolo assurgere anche a diritto esclusivo. Non meno infondata si rileva la censura, di cui al 2° mezzo, con la quale si investe la sentenza impugnata sotto il profilo essenziale della violazione dell'art. 3 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, per non avere, di fronte alla omessa denuncia dell'uso civico di pesca nel termine ivi fissato, ritenuto estinto il diritto relativo. Come esattamente rileverà la sentenza impugnata, richiamandosi alla costante giurisprudenza di questa S.C. (sent. n. 1427 del 27 aprile 1927, Finanza c. Comune di Carignano, già citata innanzi, e n. 1248 del 24 aprile 1954, Obblircher c. Comune di Solentino; n. 1766 del 5 luglio 1951; n. 407 del 16 marzo 1948; n. 1754 del 26 maggio 1939 ed altre precedenti, che è inutile stare qui a citare), l'obbligo della dichiarazione o denuncia della esistenza degli usi civici, imposto dall'art. 3 della legge predetta ai fini della loro liquidazione, è limitato unicamente agli usi gravanti su terre di privati, ossia precisamente di terzi, laddove non trova applicazione, nè è concepibile per gli usi su terre, che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano in effetti proprie della stessa collettività degli utenti, restando

sazione, purché non si consideri l'attualità dell'esercizio degli usi come elemento della qualificazione di demanialità.

Anche circa la non contrapposibilità di demanialità e patrimonialità, è esatta la decisione della Suprema Corte nel senso che i beni di Comuni (ma non solo nell'Italia meridionale la limitazione contenuta in sentenza non è accettabile) si presumono provenire dalle comunità cui i Comuni sono succeduti e perciò vanno qualificati civici. In proposito il problema è molto più semplice di quel che non sembri: i nostri Comuni hanno acquistato molto tardi una personalità giuridica contrapposta a quella dei cittadini,

per essi la dichiarazione puramente facoltativa (art. 2 Reg. 26 febbraio 1928 n. 332). Essendo la titolarità delle terre a rigore qui non dell'Ente (Comune, frazione o associazione agraria), in cui la popolazione è raggruppata e che ne ha la rappresentanza, quanto della popolazione medesima, che è titolare del diritto di uso civico, resta evidentemente esclusa la possibilità stessa di una liquidazione degli usi mediante compenso, quale prevista dagli artt. 5 e 6 della citata legge del 1927, potendo trovar luogo unicamente lo scioglimento della comunione mediante il riporto e l'assegnazione delle singole quote ai vari utenti, a sensi dell'art. 13 della legge medesima; ed il diritto a tale scioglimento non può, per natura sua, incontrare limiti di tempo o soggiacere a decadenza.

A parte ciò, non va d'altra parte dimenticato che, ancorchè trattasi di usi civici su terre non di demanio universale o comunale, non sempre alla inosservanza dell'obbligo della dichiarazione è collegata la sanzione di decadenza, solo allora potendo questa trovar luogo, come è dato rilevare dal coordinamento del primo e del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 1766, quando trattasi di usi non in esercizio. Ond'è che viene, di fronte a ciò, a svuotarsi di contenuto l'ulteriore censura, contenuta parimenti nel terzo mezzo, diretta, sotto il profilo di omesso esame di punto decisivo, a contestare che i due laghi nella specie appartenessero al demanio comunale, prospettandoli come beni puramente patrimoniali. La censura, oltre ad essere irrilevante, dato che nella specie trattasi di usi in esercizio, è basata comunque sull'equivoco, che se il regime dei beni di demanio civico presenta delle analogie con i beni demaniali veri e propri, intesi in senso tecnico, non è possibile confonderli tuttavia con questi ultimi. L'accezione « demanio civico » esprime in realtà un concetto ben diverso da quella di « demanio pubblico » non che essere intesa nel senso, di cui all'art. 822 c.c. essa non altro sta a significare che sui beni, che ne fanno parte, siano essi della comunità degli associati o siano anche di privati, grava un uso civico a favore della popolazione, distinguendosi poi, a secondo l'uno o l'altro caso, il demanio stesso in demanio universale o comunale, ovvero in demanio feudale, senza che sia pertanto possibile contrapporre, come fa il ricorrente, i beni di demanio civico ai beni patrimoniali.

Ora nella specie, che i due laghi di cui si parla siano soggetti ad usi civici, è in realtà fuori discussione, non venendo ciò contestato nemmeno dal Comune, la cui contestazione riflette solo la natura, se essenziale, o utile, di tali usi; nè è possibile conseguentemente contestare che essi facciano parte del demanio civico comunale, a tacere poi che, essendo nell'Italia meridionale il Comune come Ente autarchico, sorto solo con la dominazione francese, tutti

e sono stati considerati per secoli *Universitas civium* cui i beni vi appartenevano appunto come beni civici e promiscui, è perciò che posto di fronte ad un bene comunale, lo si debba presumere secondo la sua normale e consueta provenienza, e fino a prova contraria come un bene originario e civico, regolato cioè dal regime giuridico proprio dell'epoca in cui si consolidò l'appartenenza del bene alla Università dei cittadini.

Non si può però escludere la esistenza dei beni patrimoniali non civici (ad es. i beni acquisiti posteriormente all'eversione) anche se in tema di

I beni che figurano ad esso appartenenti, sono da presumere come di appartenenza in realtà della *universitas civium*, e cioè di demanio universale.

Evidentemente da disattendere sono infine le censure di cui al quarto e quinto mezzo, che sotto il profilo di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi, tendono a far rivalutare in questa sede, di mera legittimità, il giudizio di merito della Corte di appello, circa il ritenuto carattere utile, e non solo essenziale, degli usi di pesca in questione. In nessun *error*, nè *in procedendo*, nè *in judicando*, incorse la sentenza impugnata, la quale a giustificare il proprio convincimento osservò che non solo l'interpretazione della documentazione esibita in atto, fra cui quella dello stesso Comune ora ricorrente, dimostrava, senza possibilità di equivoci, la esistenza di un diritto civico utile di pesca a favore della popolazione di Sperlonga; ma che tale esistenza trovava altresì conforto nelle varie deposizioni testimoniali raccolte. Ad inficiare tale giudizio invano si oppone dal ricorrente la contraddizione in cui sarebbe caduta la Corte di merito, ammettendo da un lato l'esercizio di un uso civico utile di pesca e riconoscendo dall'altro lato che, nel 1828, onde porre riparo al bilancio deficitario del Comune di Sperlonga, l'Intendente di Terra di Lavoro ebbe a richiedere al Comune di affittare i due laghi a terzi. Non solo in linea generale non esiste, come è stato incidentalmente rilevato a proposito del 3° mezzo, alcuna contraddizione assoluta tra i due fatti, ma tanto meno esiste nel caso particolare, avendo all'uopo la Corte di merito messo in chiaro come alla richiesta dell'Intendente il Comune cercò di resistere e che la prassi prima dell'affitto era comunque ignota prima del 1828.

Essenziale e decisivo è che fino a tale epoca gli abitanti del luogo ebbero sempre ad esercitare, come riconobbe la Corte di merito, l'uso civico di pesca mediante tutti gli ordigni allora conosciuti; quali che fossero le vicende posteriori, esse mai avrebbero potuto distruggere o comunque menomare la natura del diritto preesistente di uso civico della popolazione.

Il ricorso va pertanto rigettato. (*Omissis*)

beni civici debba (al contrario che per la demanialità statale) presumersi la qualità civica piuttosto che la patrimoniale; la sentenza resta però esatta perchè essa anche se in qualche espressione non è precisa, va interpretata nel senso che il possesso attuale di un bene come patrimoniale non permette di escludere che esso sia civico, anzi non fa cadere la generica presunzione che i beni dei Comuni siano civici ove non si provi che esso era un bene originario del Comune.

G. C.